

519 8 APR. 2005



Oggetto : Attuazione art. 61 della L.R. n.9/2005 - Approvazione dello schema di Contratto Integrativo di Servizio da stipularsi tra la Regione Lazio e l'ASTRAL S.p.A.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici:

VISTO lo Statuto della Regione Lazio ;
VISTA la Legge costituzionale del 18.10.2001 n.3 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n.59;
VISTO il D.Lgvo 31 marzo 1998, n.112;
VISTA la legge regionale 06 agosto 1999 n.14;
VISTO il D.Lgvo 29 Ottobre 1999, n.461;
VISTO il D.P.C.M. 21 febbraio 2000;
VISTA la deliberazione della G.R. n.543 del 10 aprile 2001;
VISTA la legge regionale 20 maggio 2002 n.12;
VISTO il D.P.G.R. del 26 luglio 2002 n.352;
VISTA la legge regionale n. 28 del 2 settembre 2003;
VISTO il D.P.C.M. 21 febbraio 2000;
VISTO il D.P.C.M. 12 ottobre 2000;
VISTA la legge regionale 7.6.1999, n. 6, art. 19;
VISTA la legge regionale n.9/2005, art.61;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 34 del 20.01.2003;



PREMESSO

- che con la legge del 15 marzo 1997 n.59 si sanciva la delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
- che con D. Lgs. 31 marzo 1998 n.112 si conferivano funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59;
- che con L.R. 6 agosto 1999 n.14 si provvedeva all'organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo, anche per quanto attiene a detta viabilità trasferita;
- che con D. Lgs. 29 ottobre 1999, n.461 si individuavano le reti autostradali e stradali nazionali, a norma dell'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;
- che con D.P.C.M. del 21/02/2000 si provvedeva ad individuare ed a trasferire alle Regioni le strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale ai sensi dell'art.101, comma 1 del D. Lgs. 112/98;
- che con Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 18 del 19.10.2000 si determinavano i criteri per l'individuazione della rete viaria regionale;
- che con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 543 del 10/04/2001 si individuava, ai sensi dell'art. 206 della legge regionale 14/99 la rete viaria regionale tra quella trasferita dallo Stato con D.P.C.M. 21/02/2000, trasferendo alle province del Lazio quella non rispondente ai criteri di cui alla citata delibera del Consiglio Regionale n.18/2000;

allegato

Repertorio numero del.....


ALLEG. alla DELIB. N. 519
DEL 28 APR. 2005

CONTRATTO INTEGRATIVO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO ALL’AZIENDA STRADE LAZIO - ASTRAL S.p.A. IN REGIME DI CONCESSIONE DELLA RETE VIARIA REGIONALE (DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 06 AGOSTO 1999 N. 14, ART. 124, COMMA 1, LETT. C, PER COME MODIFICATO DALLA LEGGE REGIONALE DEL 2 SETTEMBRE 2003 N. 28; E ALLA LEGGE REGIONALE 20 MAGGIO 2002 N. 12 ART. 2, PER COME MODIFICATO DALLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2005 N. 9, ART. 61)

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE LAZIO

ROMA



L’anno duemilacinque, il giorno del mese di, alle oree seguenti, in Roma, innanzi a me, dott., ufficiale rogante per gli atti e contratti dell’Amministrazione Regionale sono comparsi, omessa l’assistenza dei testimoni, con il mio consenso:

la REGIONE LAZIO, codice fiscale 80143490581, in persona, nato a, il, e residente per la carica in Roma, via Cristoforo Colombo n. 212, 00147, il quale interviene al presente atto in forza della deliberazione della Giunta regionale n. del, in qualità di Direttore del Dipartimento della Regione Lazio, come da deliberazione della Giunta Regionale n. del, che si allega in copia al presente atto (Allegato A) e relativo contratto di conferimento dell’incarico,

E


l’AZIENDA STRADE LAZIO – ASTRAL S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 07244131004, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 212, 00147, in persona del dott. Andrea Abodi, nato a Roma il 07.03.1960 e residente per la carica in Roma, via Cristoforo Colombo n. 212, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente dell’Azienda Strade Lazio – Astral S.p.A., d’ora in avanti denominata “Azienda”, giusto Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 352 del 26.07.2002 ed in forza del verbale del Consiglio di

Amministrazione della Astral S.p.A. del 28 ottobre 2002, allegati, in copia conforme all'originale, al contratto di servizio sottoscritto tra la Azienda e la Regione Lazio in data 26 febbraio 2003.

Tra detti comparenti, della cui identità personale, poteri e qualifica, io, Ufficiale rogante, sono certo:


Premesso che

- la legge regionale del 20 maggio 2002 n. 12, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 53 e 54 dello Statuto regionale all'epoca vigente, nonché di quanto previsto dall'art. 194 della legge regionale 06 agosto 1999 n. 14, ha promosso l'istituzione dell'Azienda Strade Lazio – Astral S.p.A;
- l'art. 6 della citata legge regionale n. 12/2002 prescrive che: *“la regione e le province che partecipano all'Azienda affidano l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dall'art. 2, comma 1, all'Azienda medesima sulla base di appositi contratti di servizio, da stipularsi in conformità alle indicazioni contenute negli atti di pianificazione, programmazione e coordinamento della rete viaria regionale adottati ai sensi dell'art. 124, comma 1, lettera a) della l.r.14/1999. I contratti di cui al comma 1 specificano le attività affidate e stabiliscono, tra l'altro, gli obiettivi e gli standard qualitativi e quantitativi delle attività affidate, i tempi di esecuzione e realizzazione, i compensi remunerativi e le modalità per la verifica dei risultati conseguiti”*;
- in data 26 febbraio 2003, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 della citata legge regionale n. 12 del 2002, è stato sottoscritto tra l'Azienda e la Regione Lazio (d'ora in avanti “Regione”), per atto del dott. Francesco Mazzotta, nella sua qualità di ufficiale rogante per gli atti e contratti dell'Amministrazione Regionale, Rep. n. 5767 del 26.02.2003, il “contratto di servizio per l'affidamento all'Azienda Strade Lazio -Astral S.p.A.- delle funzioni di cui all'articolo 124, comma 1, lett. c, della l.r. 14/1999,” (d'ora in avanti “Contratto di Servizio”);
- con legge regionale 02 settembre 2003 n. 28 la Regione ha proceduto alla modifica degli articoli 124 e 125 della l.r. 06 agosto 1999 n. 14;
- in forza della sopra citata legge regionale n. 28 del 2003, l'art. 124, lettera c), della l.r. n. 14 del 1999, per come novellato, attribuisce alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti *“... la progettazione, la costruzione, la gestione, la manutenzione straordinaria e la vigilanza della rete viaria regionale, ivi comprese le funzioni previste dal d.lgs 285/1992 ...”*; per contro l'art. 125 della l.r. n. 14 del 1999, per



come novellato, delega alle province "... l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la manutenzione ordinaria della rete viaria regionale ...";

conseguentemente, la lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della l.r. 12/2002 è stata sostituita dall'art. 61 della l.r. del 17 febbraio 2005 n. 9 nella seguente: "*a) esercita le funzioni e i compiti amministrativi riservati alla Regione ai sensi dell'art. 124, comma 1, lettera c), della l.r. 14/1999 e successive modificazioni, concernenti la progettazione, la costruzione, la gestione, la manutenzione straordinaria e la vigilanza della rete viaria regionale, ivi comprese le funzioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fatta eccezione per la rete autostradale regionale;*".




- l'art. 61 della l.r. 9/2005 ha, altresì, novellato l'art. 2, comma 1, della l.r.12/2002, aggiungendo la seguente lettera c): "*esercita le funzioni e i compiti amministrativi relativi al procedimento espropriativi di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, connessi e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui alle lettere a) e b)*";
- l'art. 61 della l.r. 9/2005 ha, altresì, aggiunto all'art. 2 della l.r. 12/2002., il seguente comma 1-bis: "*le funzioni e i compiti di vigilanza di cui al comma 1, lettera a), attengono all'espletamento dei servizi di polizia stradale relativi alla tutela e al controllo sull'uso della strada, previsti all'articolo 11, comma 1, lettera e) del d.lgs 285/1992. Limitatamente all'espletamento di dette funzioni e compiti di vigilanza l'Azienda è abilitata a qualificare il proprio personale secondo quanto stabilito dallo stesso decreto e dal regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni*";
- l'art. 61 della l.r. 9/2005 ha, infine, aggiunto all'art. 2 della l.r. 12/2002, il seguente comma 1-ter: "*Per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1, lettera a), la rete regionale è data in concessione all'Azienda con contratto di servizio, ai sensi dell'articolo 6, che disciplina, tra l'altro, le modalità di riscossione e di rendicontazione dei canoni relativi ai provvedimenti autorizzatori e concessori di cui al d.lgs. 285/1992*";
- la Regione ha intenzione, per il tramite del presente contratto integrativo di servizio (d'ora in poi "Contratto Integrativo"), di affidare all'Azienda l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui è diventata titolare in forza del novellato art. 2 della l.r.12/2002 e s.m.i.;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

TITOLO I
NORME GENERALI





Articolo 1


Premesse

Le premesse al presente Contratto Integrativo formano parte integrante e sostanziale dello stesso.

Articolo 2

Scopo

Le parti, per come in epigrafe esattamente individuate, dichiarano, per il tramite del Contratto Integrativo, di volere integrare ed emendare il contenuto del Contratto di Servizio alla luce delle intervenute modifiche legislative regionali, per come le stesse sono state esplicitate in premessa. Pertanto, fatte salve le modifiche di cui al Contratto Integrativo, le parti sin da ora convengono di riconoscere piena efficacia, tra di loro, al Contratto di Servizio che, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Integrativo, deve qui intendersi integralmente trascritto.



Articolo 3

Definizioni contrattuali

Ai fini del Contratto di Servizio e del Contratto Integrativo, le parti convengono espressamente di assegnare alle seguenti espressioni il significato di seguito specificato:

Accessi e diramazioni: è l'istituto previsto e disciplinato dall'art. 22 del Codice della Strada e dalle norme del Regolamento di esecuzione.

Attraversamenti ed uso della sede stradale: è l'istituto previsto e disciplinato dall'art. 25 del Codice della Strada e dalle norme del Regolamento di esecuzione.


Canone: è la somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade, nonché delle loro pertinenze, dal richiedente un provvedimento autorizzatorio/concessorio, di cui ai titoli I e II del Codice della Strada.

Codice della Strada: è il complesso delle norme contenute nel Decreto Legislativo del 30 aprile 1992 n. 285 e nelle sue successive modifiche e/o integrazioni.

Competizioni sportive su strada: è l'istituto previsto e disciplinato dall'art. 9 del Codice della Strada e dalle norme del Regolamento di esecuzione.

Espropriazioni: esercizio delle funzioni e dei compiti relativi al procedimento espropriativo di cui al comma 1 bis dell'art.2 della L.R. 12/2002 e s.m.i.

Gestione amministrativa della Rete Viaria Regionale: è il complesso delle attività necessarie per l'esercizio delle competenze in materia di tutela ed uso delle strade, individuate dal titolo I e II del Codice della Strada e in particolare in materia di "Competizioni sportive su strada", "Veicoli eccezionali e Trasporti in condizioni di eccezionalità", "Occupazione della sede



P stradale”, di “Opere, depositi e cantieri stradali”, di “Accessi e diramazioni”, di “Pubblicità sulle strade e sui veicoli”, di “Pertinenze delle strade”, di “Attraversamenti ed uso della sede stradale”.

Manutenzione Straordinaria: è il complesso delle attività previste e indicate in via preliminare ed esemplificativa, , nel documento redatto a seguito delle riunioni intercorse tra la Regione, l’Azienda e le province laziali, nel periodo luglio-settembre 2004 (costituente l’Allegato B al Contratto Integrativo), suscettibile di variazioni da effettuare con apposito provvedimento.

Occupazione della sede stradale: è l’istituto previsto e disciplinato dall’art. 20 del Codice della Strada e dalle norme del Regolamento di esecuzione.

Onere per istruttoria tecnica: è la somma che il richiedente un provvedimento autorizzatorio/concessorio, di cui ai titoli I e II del Codice della Strada, è tenuto a versare all’Azienda a titolo di concorso alle spese del procedimento amministrativo e tecnico.

Opere, depositi e cantieri stradali: è l’istituto previsto e disciplinato dall’art. 21 del Codice della Strada e dalle norme del Regolamento di esecuzione.

Pertinenze delle strade: è l’istituto previsto e disciplinato dall’art. 24 del Codice della Strada e dalle norme del Regolamento di esecuzione.

Pubblicità sulle strade e sui veicoli: è l’istituto previsto e disciplinato dall’art. 23 del Codice della Strada e dalle norme del Regolamento di esecuzione.


Regolamento di esecuzione del Codice della Strada: è il complesso delle norme contenute nel D.P.R. del 16 dicembre 1992 n. 495 e nelle sue successive modifiche e/o integrazioni.

Rete Viaria Regionale: è la rete viaria regionale esistente, comprensiva di tutte le pertinenze fatta eccezione per la rete autostradale regionale, per come individuata nel DPCM 21.02.2000 e nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 543 del 10.01.2001, nonché la rete viaria individuata in successivi atti di modifica e integrazione dei suddetti atti e quella di nuova costruzione una volta ascritta al demanio regionale, comprensive delle opere e impianti pubblici ad esse appartenenti, pertinenti, o comunque connessi.

Somme Urgenze: l’ambito di intervento dell’Azienda si riferisce all’esercizio della funzione di stazione appaltante con riferimento agli interventi di Somma Urgenza (previsti dall’art. 147 del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, approvato con DPR 554/99), anche su segnalazione della Regione, delle Province o degli altri organi preposti ai Servizi di Polizia Stradale.

Veicoli eccezionali e Trasporti in condizioni di eccezionalità: è l’istituto previsto e disciplinato dall’art. 10 del Codice della Strada e dalle norme del Regolamento di esecuzione.

Vigilanza della Rete Viaria Regionale: è quella attività disciplinata negli articoli 12, comma 3, del Codice della Strada, coincidente con i “servizi di polizia stradale” di prevenzione ed

 accertamento delle violazioni in materia di tutela e controllo sull'uso delle strade (art. 11, lett. e, del Codice della Strada).

Articolo 4

Costituzione e durata del rapporto di concessione

In ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art.2, comma 1-ter, l.r. 12/2002 s.m.i. la Regione (d'ora in poi anche "Concedente") con il presente atto trasferisce all'Azienda (d'ora in poi anche "Concessionario") la Rete Viaria Regionale in regime di concessione.

La durata della Concessione è quella prevista per il Contratto di Servizio.

Articolo 5

Oggetto della concessione

Il presente contratto integrativo ha per oggetto la concessione della Rete Viaria Regionale, così come disposto dal novellato articolo 2 L.R. 12/2002 comma 1 bis, per la progettazione, la costruzione, la gestione, la manutenzione straordinaria e la vigilanza sulla stessa.

Conseguentemente le parole dell'articolo 16 del Contratto di servizio "...in comodato d'uso gratuito..." sono sostituite "...in concessione".

Ai sensi dell'art. 14 del Codice della Strada il Concessionario provvede a svolgere i compiti spettanti alla Regione salvo quelli che la Regione ha con Legge delegato alle Province.

TITOLO II

ATTIVITA' SVOLTE IN REGIME DI CONCESSIONE

ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Articolo 6

Attività dell'Azienda, istituzionali e non

Le attività svolte in regime di concessione sono affidate dalla Regione all'Azienda in via esclusiva e sono quelle descritte nell'art. 2 del Contratto di Servizio e quelle descritte nell'art. 7 del Contratto Integrativo (d'ora in poi "Attività Istituzionali").

L'Azienda ha la possibilità di svolgere altre attività sul mercato in concorrenza con operatori, sia istituzionali, sia privati, semprechè siffatte attività per conto terzi siano esercitate dall'Azienda nell'ambito dell'oggetto sociale (art. 5, comma 2, dello Statuto) e purché le stesse non siano esercitate "in misura preponderante" (art. 2, comma 2, l.r. 12/2002 e s.m.i.; d'ora in poi "Attività non Istituzionali").

Ai sensi di quanto indicato nell'art. 8 del Contratto di Servizio, la realizzazione da parte dell'Azienda di Attività non Istituzionali, svolte per conto di altre amministrazioni, privati o

ta)zi in genere, e per le quali si dovrà tenere una contabilità separata, non devono pregiudicare in nessun caso l'ottimale svolgimento delle Attività Istituzionali.

L'azienda, in particolare, provvede, oltre ai compiti ed alle attività di cui all'art.2 e 3 del contratto di servizio, e 7 del presente Contratto Integrativo a:

- a) le rilevazioni statistiche sulla circolazione;
- b) l'aggiornamento della contabilità generale conformemente alla normativa vigente, alla tenuta della contabilità analitica per ciascuna tratta viaria relativa ai costi ed alle spese con riferimento ai lavori di manutenzione straordinaria, ai costi e alle spese nonché alla tenuta ed all'aggiornamento della contabilità dei costi concernenti la realizzazione di ogni intervento di adeguamento, completamento e realizzazione;
- c) la tenuta della contabilità analitica per ogni altra attività consentita dalle vigenti disposizioni.
- d) l'invio, su richiesta della Regione Lazio delle informazioni sulle attività oggetto della concessione, sui loro costi e ricavi, e sui rapporti di controllo e collegamento dell'azienda medesima con altri soggetti, come previsto dall'art. 16 del Contratto Integrativo;
- e) richiedere, qualora il concessionario lo ritenga necessario ed opportuno per la sicurezza del traffico, che prestazioni eccedenti il servizio normale vengano effettuate dalle Forze di Polizia Stradale, con contestuale comunicazione alla Regione Lazio;
- f) la redazione del Catasto Stradale informatizzato (art. 13, comma 6 del D.lgs n. 285/1992) della rete stradale concessa, rendendolo disponibile al Concedente;
- g) l'attuazione delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio della rete stradale di interesse regionale, nonché della tutela del traffico e della segnaletica;
- h) l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulla rete stradale medesima ed esercizio sulla stessa, dei diritti e dei poteri attribuiti dalla legislazione vigente all'Ente proprietario;

Il concessionario e' inoltre obbligato a:

- 1) conformarsi a principi di trasparenza, di economicità, di efficacia della spesa, di rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria, di efficienza nella realizzazione degli interventi;
- 2) garantire la piena utilizzabilità della infrastruttura viaria oggetto di concessione, mantenendo adeguati livelli e standards di sicurezza, allineati e comparabili a quelli delle principali reti viarie nazionali;
- 3) effettuare la valutazione ai sensi dell'art. 2426, n.4 del codice civile, di ciascuna immobilizzazione consistente in partecipazioni in imprese controllate e collegate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, fornendo in apposito paragrafo della nota integrativa dei bilanci di esercizio le informazioni sui costi, sui ricavi e sugli investimenti, ivi compresi

quelli inerenti alla struttura organizzativa del concessionario stesso, concernenti le operazioni intercorse tra le società controllanti e le imprese controllate e collegate. Tali informazioni sono fornite secondo gli schemi propri della contabilità analitica, con particolare riferimento ai prezzi di regolamento delle operazioni infragruppo, questi ultimi confrontati con prezzi di mercato;

- 4) inviare al concedente, bimestralmente, le informazioni sulle attività oggetto di concessione, sui loro costi e ricavi e sui rapporti di controllo e collegamento del concessionario medesimo con altri soggetti.

.Resta inteso che il concessionario risponde degli adempimenti degli obblighi derivanti dalla presente convenzione ed espressamente esonera il concedente da qualsiasi responsabilità derivante dalla realizzazione, gestione delle opere e servizi, comunque connessi all'espletamento dei compiti affidati con la presente convenzione.

Articolo 7

Attività Istituzionali affidate in via esclusiva

In aggiunta alle attività affidate in via esclusiva in forza dell'art. 2 e 3 del Contratto di Servizio, la Regione affida in via esclusiva all'Azienda, che accetta, le seguenti attività:

- 1) la Manutenzione Straordinaria della Rete Viaria Regionale;
- 2) la Gestione amministrativa della Rete Viaria Regionale.

In tale ambito, la Regione riconosce espressamente all'Azienda la facoltà di esercitare l'attività di Pubblicità sulle strade e sui veicoli, anche per il tramite di società all'uopo costituite;

- 3) le Espropriazioni;
- 4) le Somme Urgenze.

Articolo 8

Coordinamento e verifica dell'attività di Manutenzione Straordinaria e manutenzione ordinaria

Le parti si danno reciprocamente atto che le attività di manutenzione ordinaria e di Manutenzione Straordinaria sono quelle specificate nell'allegato B al presente Contratto Integrativo.

Le parti, sin da ora, convengono di vincolarsi a quanto prescritto in detto allegato, ivi comprese le modifiche allo stesso che, a qualunque titolo, i soggetti interessati possano concordare, anche successivamente alla stipula del Contratto Integrativo.

Attesa la stretta interdipendenza tra i livelli di manutenzione ordinaria ed i livelli di Manutenzione Straordinaria, le parti si vincolano sin da ora a quanto sarà prescritto nel "manuale operativo" con il quale la Regione, l'Azienda e le Province del Lazio individueranno nel dettaglio, con riferimento a

ciascuna attività manutentoria i “livelli di servizio” e gli “indicatori di stato” utili per realizzare il controllo sulla corretta esecuzione delle attività medesime.

Il coordinamento e la verifica delle attività di Manutenzione Straordinaria e di manutenzione ordinaria sulla Rete Viaria Regionale sono effettuati dalla Regione attraverso l’istituzione di un “tavolo permanente di qualità”, cui partecipano, oltre la Regione, l’Azienda e le Province Laziali e che si riunirà, almeno trimestralmente, presso la competente struttura della Regione Lazio, oggi Direzione Regionale Infrastrutture.


Articolo 9

Obiettivi e standards qualitativi e quantitativi, tempi di esecuzione e realizzazione, risorse finanziarie, modalità per la verifica dei risultati conseguiti per la Gestione


Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, della L.R. n. 12/2002 e s.m.i., l’Azienda, nel corso della realizzazione delle attività di Gestione amministrativa della Rete Viaria Regionale, si impegna:

- con riferimento agli “obiettivi ed agli standards qualitativi e quantitativi”:
 - a fornire risposte in tempi rapidi alle istanze degli utenti e comunque non oltre i termini previsti dalla normativa vigente;
 - a dotarsi di professionalità, strumenti ed attrezzature idonei per un adeguato svolgimento del procedimento amministrativo e tecnico connesso all’istruttoria delle singole pratiche;
- con riferimento ai “tempi”:
 - ad istruire le singole pratiche amministrative entro i tempi previsti dalla normativa vigente in materia (Codice della Strada, Regolamento di esecuzione del Codice della Strada e legge n. 241/90 e s.m.i.);
- con riferimento alle risorse finanziarie:
 - a presentare almeno annualmente alla Regione la previsione delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione delle attività relative all’esercizio successivo;
 - a presentare almeno annualmente alla Regione il consuntivo delle risorse utilizzate per la realizzazione delle attività di cui al punto precedente;
- con riferimento alle “modalità per la verifica dei risultati conseguiti”:
 - a trasmettere almeno annualmente alla Regione una relazione tecnica indicante, in forma sintetica, i parametri di riscontro delle attività realizzate nell’esercizio di riferimento, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: numero di pratiche istruite per tipologia in relazione al numero delle richieste pervenute; tempi medi di evasione delle pratiche; numero di sopralluoghi, numero di collaudi e/o di verifiche della regolare esecuzione degli interventi complessivamente affidati in relazione al criterio tempo /uomo utilizzabile per quantificare l’effettivo carico di lavoro; criticità rilevate e possibili azioni correttive.

Articolo 10



**Obiettivi e standards qualitativi e quantitativi, risorse finanziarie
per la Somma Urgenza**



Al sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della L.R. n. 12/2002 e s.m.i., l'Azienda, nel corso della realizzazione delle attività di Somma Urgenza ad essa affidate, si impegna:

- con riferimento agli "obiettivi ed agli standards qualitativi e quantitativi":
 - all'attivazione immediata delle procedure di Somma Urgenza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
 - all'effettuazione del sopralluogo, alla redazione del verbale di Somma Urgenza ed all'affidamento diretto dei lavori entro tre giorni dal verificarsi dell'evento, che ha determinato l'attivazione della procedura di Somma Urgenza, compatibilmente con la natura della stessa;
- con riferimento alle risorse finanziarie:
 - a presentare almeno annualmente alla Regione la previsione delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione delle attività di Somma Urgenza;
 - a presentare almeno annualmente alla Regione il consuntivo delle risorse utilizzate per la realizzazione delle attività di cui al punto precedente.

Articolo 11

Vigilanza della Rete Viaria Regionale

Le parti convengono, nel pieno rispetto del dettato dell'art. 124, comma I, lett. c, della L.R. 14/99, per come modificato dalla L.R. 28/2003, che lo svolgimento delle attività di Vigilanza sulla Rete Viaria Regionale dovranno svolgersi limitatamente a quanto previsto dall'art.11, comma 1, lett.e) Codice della Strada e Regolamento di Esecuzione.

In attesa dell'adeguamento normativo regionale in materia di espletamento dei servizi di polizia stradale di competenza regionale, previsto dall'art. 47 della Legge Regionale 27 febbraio 2004 n. 2, l'esercizio delle attività di Vigilanza della Rete Viaria Regionale implica per il Concessionario, ai sensi dell'art. 14 del Codice della Strada e dell'art. 25, comma 2 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, l'obbligo di procedere alla segnalazione delle violazioni alle disposizioni di cui al titolo II del Codice della Strada e alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni, agli organi competenti che provvedono a svolgere ogni fase del procedimento amministrativo sanzionatorio.

TITOLO III





TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE



Articolo 12

Manutenzione Straordinaria e nuove opere

La Manutenzione Straordinaria della Rete Viaria Regionale affidata all'Azienda in forza del Contratto Integrativo (art. 7, punto 1) è realizzata dalla stessa con le risorse finanziarie trasferite dalla Regione.

Siffatte risorse finanziarie, accreditate dalla Regione con vincolo di destinazione, sono trasferite all'Azienda sulla base di un programma annuale degli interventi di Manutenzione Straordinaria approvato dalla Regione e secondo le seguenti modalità:


- 50% dell'ammontare complessivo dell'importo risultante a seguito dell'approvazione del programma degli interventi di Manutenzione Straordinaria (d'ora in poi "Acconto");
- il restante 50%, al raggiungimento di uno stato di avanzamento complessivo dei lavori e delle attività riferite al programma annuale pari o superiore al 30% del valore economico del programma stesso, che sarà certificato e documentato dall'Azienda.

L'Azienda si impegna a presentare alla Regione la proposta di piano triennale e di programma annuale degli interventi di Manutenzione Straordinaria (coerentemente con i piani pluriennali degli interventi di cui agli artt. 2 e 14 del Contratto di Servizio) almeno due mesi prima del termine previsto per la presentazione del Documento di Programmazione Economico Finanziaria della Regione Lazio (DPEFR), Eventuali osservazioni da parte della Regione dovranno essere comunicate all'Azienda entro 15 giorni di calendario dalla ricezione della proposta di programma annuale; l'Azienda si impegna ad apportare le modifiche necessarie e a ripresentare il programma annuale nei successivi 15 giorni di calendario dalla ricezione delle osservazioni da parte della Regione, rimodulando nello stesso tempo la previsione relativa agli interventi di somma urgenza ex art. 13 del Contratto Integrativo


La Regione approva definitivamente il programma annuale degli interventi di Manutenzione Straordinaria a seguito dell'approvazione del bilancio preventivo Regionale ovvero nelle more della suddetta approvazione ne autorizza la realizzazione parziale con appositi provvedimenti.

Per quanto riguarda le procedure di rendicontazione delle spese sostenute si rinvia a quanto indicato nell'articolo 16 del Contratto Integrativo.

L'Azienda si impegna altresì a presentare annualmente alla Regione la proposta di piano triennale e di programma annuale delle nuove opere (coerentemente con i piani pluriennali degli interventi di cui agli artt. 2 e 14 del Contratto di Servizio) almeno due mesi prima del termine previsto per la presentazione del Documento di Programmazione Economico Finanziaria della Regione Lazio (DPEFR). Eventuali osservazioni da parte della Regione dovranno essere comunicate all'Azienda entro 15 giorni di calendario dalla ricezione della proposta di programma; l'Azienda si impegna ad apportare le modifiche necessarie e a ripresentare il programma annuale nei successivi 15 giorni di calendario dalla ricezione delle osservazioni da parte della Regione.



La Regione approva definitivamente il programma annuale degli interventi relativi alle nuove opere a seguito dell'approvazione del bilancio preventivo Regionale ovvero nelle more della suddetta approvazione ne autorizza la realizzazione parziale con appositi provvedimenti.



Articolo 13

Somma Urgenza

L'esercizio della funzione di stazione appaltante con riferimento agli interventi di Somma Urgenza, affidati all'Azienda in forza del Contratto Integrativo (art. 7, punto 4), è realizzata dalla stessa con le risorse finanziarie trasferite dalla Regione.

Siffatte risorse finanziarie, accreditate dalla Regione con vincolo di destinazione, sono trasferite in un'unica soluzione e in via anticipata all'Azienda sulla base di una previsione annuale degli interventi di Somma Urgenza approvata dalla Regione, nel rispetto di quanto previsto nel precedente articolo 12.

Per quanto riguarda le procedure di rendicontazione delle spese sostenute e di trasferimento delle risorse finanziarie dalla Regione all'Azienda, si rinvia a quanto indicato nell'articolo 16 dell'Accordo Integrativo.

Articolo 14

Gestione amministrativa della Rete Viaria Regionale e Gestione delle Espropriazioni

Le attività affidate all'Azienda, in forza del Contratto Integrativo, riguardanti la Gestione amministrativa della Rete Viaria Regionale (art. 7, punto 2), la Gestione delle Espropriazioni (art. 7, punto 3), le attività di Vigilanza sulla Rete Viaria Regionale (art. 11), e le ulteriori attività connesse con la Concessione della Rete Viaria Regionale sono realizzate dalla stessa con le risorse finanziarie trasferite dalla Regione.

Per la determinazione della previsione delle risorse finanziarie a copertura dei costi da sostenere da parte dell'Azienda, quest'ultima provvederà a stimarne l'ammontare, su base annua, suddividendoli dettagliatamente per tipologia di attività e di azione.:

Per quanto riguarda le procedure di rendicontazione delle spese sostenute e di trasferimento delle risorse finanziarie dalla Regione all'Azienda, si rinvia a quanto indicato nell'articolo 16 del presente Contratto Integrativo.

Articolo 15

Coperture assicurative

L'articolo 25 del Contratto di Servizio è sostituito dalle seguenti disposizioni.



Le garanzie assicurative per la copertura dei rischi derivanti da danni a terzi in relazione all'esecuzione delle attività svolte dall'Azienda in regime di concessione, di cui al precedente art. 5, sono a totale carico della Azienda stessa.

A tal fine, l'Azienda, si obbliga per tutta la durata della Concessione a curare ogni atto del procedimento finalizzato alla sottoscrizione delle suddette garanzie assicurative, sopportandone per intero tutti gli oneri economici ad esse connessi.

L'Azienda si obbliga, altresì, a tenere indenne la Regione da ogni sua azione di rivalsa, nonché da qualsivoglia azione di rivalsa intentata dall'assicuratore nei confronti della Regione.

Per quanto riguarda il corrente anno 2005 e/o fino al momento in cui l'Azienda non comunicherà di essere in grado di operare in autonomia finanziaria, la Regione si impegna ad estendere le coperture assicurative dalla stessa sottoscritte, anche in relazione alle attività svolte dall'Azienda in regime di Concessione, ed al pagamento del relativo premio assicurativo

Articolo 16

Modalità di previsione delle spese, di rendicontazione dei costi sostenuti e di trasferimento delle risorse finanziarie

1. Criteri di previsione delle spese

L'Azienda, entro 60 giorni dalla firma del Contratto Integrativo, concorda con la Regione i criteri di determinazione e di attribuzione dei costi, da utilizzare per la redazione del preventivo e del consuntivo di spesa.

Ai fini della determinazione del fabbisogno finanziario, i proventi incassati dall'Azienda a titolo di Canone o di Onere per Istruttoria Tecnica sono portati in deduzione dai costi rendicontati alla Regione.

2. Modalità di previsione delle spese

L'Azienda si impegna a presentare alla Regione il preventivo delle spese, da finanziare in parte corrente e in conto capitale, entro il secondo mese antecedente il termine previsto per la presentazione del Documento di Programmazione Economico Finanziaria della Regione Lazio (DPEFR),

Il preventivo delle spese dovrà essere specificatamente articolato in ognuna delle attività di cui ai precedenti articoli del presente Contratto Integrativo, nonché di cui all'articolo 2 del Contratto di Servizio.

Il preventivo delle spese (d'ora in poi "Preventivo dell'Azienda"), inoltre, dovrà indicare separatamente i costi comuni di funzionamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese di struttura; infrastruttura tecnologica; spese generali; risorse umane in *staff*).



Entro 15 giorni di calendario dall'approvazione del Bilancio preventivo Regionale, la Regione provvede a comunicare all'Azienda l'importo approvato per lo svolgimento delle attività oggetto del Preventivo dell'Azienda, al fine di consentire alla stessa gli adempimenti finalizzati al trasferimento delle risorse finanziarie di cui al punto 4 del presente articolo.

3. Modalità di rendicontazione dei costi sostenuti

L'Azienda, entro 30 giorni dalla data di approvazione del proprio bilancio di esercizio, comunica alla Regione il conto consuntivo di tutte le spese effettivamente sostenute nell'esercizio finanziario concluso, nonché le somme effettivamente incassate a titolo di Canone o di Onere per Istruttoria Tecnica. Il conto consuntivo dovrà essere specificatamente articolato in ognuna delle attività di cui ai precedenti articoli del presente Contratto Integrativo, nonché di cui all'articolo 2 del Contratto di Servizio.

4. Modalità di trasferimento delle risorse finanziarie

I procedimenti per i trasferimenti delle risorse finanziarie dalla Regione all'Azienda sono attivati entro 15 giorni di calendario dalla presentazione da parte dell'Azienda di semplice richiesta alla Regione, nel rispetto delle modalità di erogazione previste per l'attività di realizzazione di nuove opere di cui all'art. 14 del Contratto di Servizio, per la Manutenzione Straordinaria di cui all'art. 12 del Contratto Integrativo e per le Somme Urgenze di cui all'art. 13 del Contratto Integrativo.

Relativamente alle spese di funzionamento e gestione, i procedimenti per i trasferimenti delle risorse finanziarie dalla Regione all'Azienda sono attivati:

- per il primo 50 % entro 15 giorni di calendario dalla pubblicazione e conseguente operatività del bilancio regionale;
- per il restante 50% entro il 15 del mese di giugno dell'esercizio di riferimento.

Per quanto concerne le spese di funzionamento e gestione, nelle more dell'approvazione del bilancio e dietro specifica motivata richiesta da parte della Azienda, si potrà procedere al trasferimento delle risorse finanziarie per dodicesimi coerentemente con quanto stabilito dalle vigenti norme finanziarie.

Nel caso in cui le risorse finanziarie trasferite all'Azienda eccedano le spese sostenute nell'anno di riferimento, tale eccedenza sarà indicata nel Preventivo dell'Azienda e sarà detratta dalle risorse che saranno trasferite dalla Regione a valere sull'esercizio successivo.

L'Azienda fa conoscere alla Regione entro il 31 maggio di ogni esercizio di riferimento le eventuali variazioni sulle previsioni di spese di cui al precedente punto 2 del presente articolo.



5. Abrogazione

Le parti si danno reciprocamente atto che quanto previsto nel presente articolo sostituisce gli articoli 17 e 18 del Contratto di Servizio.

Articolo 17

Informazioni e controllo

L'art.12 del Contratto di Servizio relativo alle "Informazioni di Controllo", deve intendersi così di seguito integrato in considerazione delle funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza tecnica ed operativa sull'Azienda, che la Regione Lazio eserciterà sulla base delle norme legislative vigenti e procedure di settore applicabili.

Le informazioni richieste a qualsiasi titolo in conformità al presente Contratto Integrativo saranno fornite dall'Azienda entro il quindicesimo giorno successivo alle rispettive scadenze, e verranno utilizzate anche ai fini della verifica annuale del Contratto medesimo. Tali informazioni dovranno comunque comprendere:

- schede bimestrali circa lo stato di avanzamento finanziario, procedurale e fisico dei singoli interventi corredato da una breve relazione esplicativa;
- relazione annuale circa lo stato di avanzamento finanziario, procedurale e fisico del programma degli interventi;
- relazioni annuale sullo stato di attuazione delle autorizzazioni e concessioni di competenza;
- relazione al 30 giugno di ciascun anno circa l'andamento della gestione dei primi sei mesi, compresi i dati di natura economico-patrimoniale.

Articolo 18

Canoni

L'importo dei canoni è determinato dalla Regione anche in base ai criteri e suggerimenti dell'Azienda, secondo quanto già previsto nell'art. 2, lettera f) del Contratto di Servizio.

La Regione riconosce all'Azienda il diritto a percepire tutte le somme dovute a norma di legge o di regolamento da terzi a titolo di Canone, o come corrispettivo o ammontare comunque denominato, per le attività di Gestione amministrativa della Rete Viaria Regionale, nonché quelli relativi agli Oneri per Istruttoria Tecnica.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI



Articolo 19

Efficacia delle pattuizioni

Le Parti si danno atto che a seguito delle nuove attività di cui al precedente art.7 è preventivata una maggiore spesa di funzionamento di 1.500.000,00 Euro per anno. Pertanto entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto Integrativo la Regione determina il trasferimento a favore dell'Azienda di Euro 1.000.000,00 per le spese da sostenere in fase di avvio delle attività a seguito della formale consegna della documentazione relativa alle suddette attività documentata da appositi verbali sottoscritti tra le parti.

Atteso lo stato di degrado della Rete Viaria Regionale, l'Azienda assume gli obblighi connessi all'esercizio dell'attività di Manutenzione Straordinaria della Rete Viaria Regionale, a seguito del riconoscimento -di cui le parti danno atto con il presente Contratto Integrativo- che il programma degli interventi di Manutenzione Straordinaria per l'anno 2005 è quello approvato con deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 91 del 4 febbraio 2005 (Allegato C).

Con specifico riferimento all'assunzione da parte dell'Azienda degli obblighi connessi allo svolgimento delle attività di Somme Urgenze, la Regione si impegna ad accreditare per il 2005 una somma pari a 3.000.000,00 di euro (diconsi tre milioni) in linea con quanto speso dall'Azienda per interventi di tal natura, secondo quanto riportato nella citata Deliberazione di Giunta n. 91/2005.

Articolo 20

Esonero di responsabilità


La mancata o ritardata approvazione da parte della Regione, del preventivo di spesa, nonché la mancata o ritardata individuazione e/o il mancato o ritardato trasferimento delle risorse finanziarie, terrà indenne l'Azienda da ogni responsabilità contrattuale nei confronti della Regione. In tal caso la Regione terrà indenne l'Azienda da ogni responsabilità nei confronti di terzi per il mancato o non tempestivo o incompleto svolgimento delle attività oggetto del Contratto Integrativo e del Contratto di Servizio.

Il mancato o intempestivo trasferimento di ogni elemento, documento, atto, autorizzazione, necessario o comunque utile per lo svolgimento delle attività oggetto del Contratto di Servizio o del Contratto Integrativo, esonera l'Azienda da qualsivoglia responsabilità verso la Regione e verso i terzi.

Articolo 21

Obbligo di collaborazione

Le Parti si impegnano a collaborare per consentire l'efficiente svolgimento delle reciproche funzioni affidate ai sensi del Contratto di Servizio e del Contratto Integrativo. A tal fine la



Regione potrà in essere, di intesa con l'Azienda, tutti gli atti necessari all'esercizio delle funzioni trasferite.

Nella ipotesi in cui la documentazione trasferita contenga progetti o qualsiasi altra opera dell'ingegno, la Regione, si obbliga a regolarizzare i pagamenti sino ad allora maturati in favore dei professionisti aventi diritto.



Articolo 22

Gestioni pregresse

Le parti si danno reciprocamente atto che l'affidamento della Gestione amministrativa della Rete Viaria Regionale determina il passaggio all'Azienda di pratiche e procedure amministrative già pendenti e relative a gestioni pregresse, per le quali non è possibile effettuare una previsione di tempi e di costi. Le Parti si danno atto che le attività previste dal presente Contratto Integrativo potranno essere svolte a regime dall'Azienda a decorrere dal trentesimo giorno dalla sottoscrizione del Contratto Integrativo ed i relativi costi saranno rimborsati integralmente dalla Regione a consuntivo. La rendicontazione delle spese suindicate costituirà oggetto di specifico e autonomo documento presentato ogni anno contemporaneamente alla presentazione del conto consuntivo di tutte le spese di cui all'articolo 16 del Contratto Integrativo.

Articolo 23

Allegati

Costituiscono parte sostanziale e integrale del Contratto Integrativo i seguenti allegati:

Allegato A – Delibera della Giunta Regionale n. deldi approvazione dello schema di Contratto Integrativo di Servizio


Allegato B – Bozza di Protocollo di Intesa a seguito delle riunioni intercorse tra la Regione, l'Azienda e le province laziali, nel periodo luglio-settembre 2004

Allegato C.- Delibera Giunta Regionale n. 91 del 4.2.2005, avente ad oggetto Piano di adeguamento, messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della Rete Viaria Regionale – Approvazione del programma degli interventi.

Del presente atto ho dato lettura ai componenti i quali, a mia domanda, lo dichiarano conforme alla propria volontà, a verità ed a quanto approvato con deliberazione della Giunta regionale n. del, e lo sottoscrivono con me, Ufficiale Rogante, qui di seguito ed in ogni pagina.




Il presente atto è scritto in parte con mezzi meccanici, ai sensi di legge, da persona di mia fiducia, ed in parte a mano da me, Ufficiale Rogante, su numero facciate e su numero righi della presente facciata.



Astral S.p.A.
(dott. Andrea Abodi)

REGIONE LAZIO
(.....)

L'Ufficiale Rogante
(dott.)





Repertorio numero del.....

CONTRATTO INTEGRATIVO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO ALL’AZIENDA STRADE LAZIO - ASTRAL S.p.A. IN REGIME DI CONCESSIONE DELLA RETE VIARIA REGIONALE (DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 06 AGOSTO 1999 N. 14, ART. 124, COMMA 1, LETT. C, PER COME MODIFICATO DALLA LEGGE REGIONALE DEL 2 SETTEMBRE 2003 N. 28; E ALLA LEGGE REGIONALE 20 MAGGIO 2002 N. 12 ART. 2, PER COME MODIFICATO DALLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2005 N. 9, ART. 61)

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE LAZIO

ROMA

L’anno duemilacinque, il giorno del mese di, alle oree seguenti, in Roma, innanzi a me, dott., ufficiale rogante per gli atti e contratti dell’Amministrazione Regionale sono comparsi, omessa l’assistenza dei testimoni, con il mio consenso:

la REGIONE LAZIO, codice fiscale 80143490581, in persona, nato a, il, e residente per la carica in Roma, via Cristoforo Colombo n. 212, 00147, il quale interviene al presente atto in forza della deliberazione della Giunta regionale n. del, in qualità di Direttore del Dipartimento della Regione Lazio, come da deliberazione della Giunta Regionale n. del, che si allega in copia al presente atto (Allegato A) e relativo contratto di conferimento dell’incarico,

E

l’AZIENDA STRADE LAZIO – ASTRAL S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 07244131004, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 212, 00147, in persona del dott. Andrea Abodi, nato a Roma il 07.03.1960 e residente per la carica in Roma, via Cristoforo Colombo n. 212, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente dell’Azienda Strade Lazio – Astral S.p.A., d’ora in avanti denominata “Azienda”, giusto Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 352 del 26.07.2002 ed in forza del verbale del Consiglio di

Amministrazione della Astral S.p.A. del 28 ottobre 2002, allegati, in copia conforme all'originale, al contratto di servizio sottoscritto tra la Azienda e la Regione Lazio in data 26 febbraio 2003.

Tra detti comparenti, della cui identità personale, poteri e qualifica, io, Ufficiale rogante, sono certo:

Premesso che

- la legge regionale del 20 maggio 2002 n. 12, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 53 e 54 dello Statuto regionale all'epoca vigente, nonché di quanto previsto dall'art. 194 della legge regionale 06 agosto 1999 n. 14, ha promosso l'istituzione dell'Azienda Strade Lazio – Astral S.p.A;
- l'art. 6 della citata legge regionale n. 12/2002 prescrive che: *“la regione e le province che partecipano all'Azienda affidano l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dall'art. 2, comma 1, all'Azienda medesima sulla base di appositi contratti di servizio, da stipularsi in conformità alle indicazioni contenute negli atti di pianificazione, programmazione e coordinamento della rete viaria regionale adottati ai sensi dell'art. 124, comma 1, lettera a) della l.r.14/1999. I contratti di cui al comma 1 specificano le attività affidate e stabiliscono, tra l'altro, gli obiettivi e gli standard qualitativi e quantitativi delle attività affidate, i tempi di esecuzione e realizzazione, i compensi remunerativi e le modalità per la verifica dei risultati conseguiti”*;
- in data 26 febbraio 2003, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 della citata legge regionale n. 12 del 2002, è stato sottoscritto tra l'Azienda e la Regione Lazio (d'ora in avanti “Regione”), per atto del dott. Francesco Mazzotta, nella sua qualità di ufficiale rogante per gli atti e contratti dell'Amministrazione Regionale, Rep. n. 5767 del 26.02.2003, il “contratto di servizio per l'affidamento all'Azienda Strade Lazio -Astral S.p.A.- delle funzioni di cui all'articolo 124, comma 1, lett. c, della l.r. 14/1999,” (d'ora in avanti “Contratto di Servizio”);
- con legge regionale 02 settembre 2003 n. 28 la Regione ha proceduto alla modifica degli articoli 124 e 125 della l.r. 06 agosto 1999 n. 14;
- in forza della sopra citata legge regionale n. 28 del 2003, l'art. 124, lettera c), della l.r. n. 14 del 1999, per come novellato, attribuisce alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti *“... la progettazione, la costruzione, la gestione, la manutenzione straordinaria e la vigilanza della rete viaria regionale, ivi comprese le funzioni previste dal d.lgs 285/1992 ...”*; per contro l'art. 125 della l.r. n. 14 del 1999, per

- come novellato, delega alle province "... l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la manutenzione ordinaria della rete viaria regionale ...";
- conseguentemente, la lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della l.r. 12/2002 è stata sostituita dall'art. 61 della l.r. del 17 febbraio 2005 n. 9 nella seguente: "*a) esercita le funzioni e i compiti amministrativi riservati alla Regione ai sensi dell'art. 124, comma 1, lettera c), della l.r. 14/1999 e successive modificazioni, concernenti la progettazione, la costruzione, la gestione, la manutenzione straordinaria e la vigilanza della rete viaria regionale, ivi comprese le funzioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fatta eccezione per la rete autostradale regionale;*";
 - l'art. 61 della l.r. 9/2005 ha, altresì, novellato l'art. 2, comma 1, della l.r.12/2002, aggiungendo la seguente lettera c): "*esercita le funzioni e i compiti amministrativi relativi al procedimento espropriativi di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, connessi e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui alle lettere a) e b)*";
 - l'art. 61 della l.r. 9/2005 ha, altresì, aggiunto all'art. 2 della l.r. 12/2002., il seguente comma 1-bis: "*le funzioni e i compiti di vigilanza di cui al comma 1, lettera a), attengono all'espletamento dei servizi di polizia stradale relativi alla tutela e al controllo sull'uso della strada, previsti all'articolo 11, comma 1, lettera e) del d.lgs 285/1992. Limitatamente all'espletamento di dette funzioni e compiti di vigilanza l'Azienda è abilitata a qualificare il proprio personale secondo quanto stabilito dallo stesso decreto e dal regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni*";
 - l'art. 61 della l.r. 9/2005 ha, infine, aggiunto all'art. 2 della l.r. 12/2002, il seguente comma 1-ter: "*Per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1, lettera a), la rete regionale è data in concessione all'Azienda con contratto di servizio, ai sensi dell'articolo 6, che disciplina, tra l'altro, le modalità di riscossione e di rendicontazione dei canoni relativi ai provvedimenti autorizzatori e concessori di cui al d.lgs. 285/1992*";
 - la Regione ha intenzione, per il tramite del presente contratto integrativo di servizio (d'ora in poi "Contratto Integrativo"), di affidare all'Azienda l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui è diventata titolare in forza del novellato art. 2 della l.r.12/2002 e s.m.i.;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

TITOLO I
NORME GENERALI



Articolo 1

Premesse

Le premesse al presente Contratto Integrativo formano parte integrante e sostanziale dello stesso.

Articolo 2

Scopo

Le parti, per come in epigrafe esattamente individuate, dichiarano, per il tramite del Contratto Integrativo, di volere integrare ed emendare il contenuto del Contratto di Servizio alla luce delle intervenute modifiche legislative regionali, per come le stesse sono state esplicitate in premessa. Pertanto, fatte salve le modifiche di cui al Contratto Integrativo, le parti sin da ora convengono di riconoscere piena efficacia, tra di loro, al Contratto di Servizio che, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Integrativo, deve qui intendersi integralmente trascritto.

Articolo 3

Definizioni contrattuali

Ai fini del Contratto di Servizio e del Contratto Integrativo, le parti convengono espressamente di assegnare alle seguenti espressioni il significato di seguito specificato:

Accessi e diramazioni: è l'istituto previsto e disciplinato dall'art. 22 del Codice della Strada e dalle norme del Regolamento di esecuzione.

Attraversamenti ed uso della sede stradale: è l'istituto previsto e disciplinato dall'art. 25 del Codice della Strada e dalle norme del Regolamento di esecuzione.

Canone: è la somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade, nonché delle loro pertinenze, dal richiedente un provvedimento autorizzatorio/concessorio, di cui ai titoli I e II del Codice della Strada.

Codice della Strada: è il complesso delle norme contenute nel Decreto Legislativo del 30 aprile 1992 n. 285 e nelle sue successive modifiche e/o integrazioni.

Competizioni sportive su strada: è l'istituto previsto e disciplinato dall'art. 9 del Codice della Strada e dalle norme del Regolamento di esecuzione.

Espropriazioni: esercizio delle funzioni e dei compiti relativi al procedimento espropriativo di cui al comma 1 bis dell'art.2 della L.R. 12/2002 e s.m.i.

Gestione amministrativa della Rete Viaria Regionale: è il complesso delle attività necessarie per l'esercizio delle competenze in materia di tutela ed uso delle strade, individuate dal titolo I e II del Codice della Strada e in particolare in materia di "Competizioni sportive su strada", "Veicoli eccezionali e Trasporti in condizioni di eccezionalità", "Occupazione della sede

stradale”, di “Opere, depositi e cantieri stradali”, di “Accessi e diramazioni”, di “Pubblicità sulle strade e sui veicoli”, di “Pertinenze delle strade”, di “Attraversamenti ed uso della sede stradale”.

Manutenzione Straordinaria: è il complesso delle attività previste e indicate in via preliminare ed esemplificativa, , nel documento redatto a seguito delle riunioni intercorse tra la Regione, l’Azienda e le province laziali, nel periodo luglio-settembre 2004 (costituente l’Allegato B al Contratto Integrativo), suscettibile di variazioni da effettuare con apposito provvedimento.

Occupazione della sede stradale: è l’istituto previsto e disciplinato dall’art. 20 del Codice della Strada e dalle norme del Regolamento di esecuzione.

Onere per istruttoria tecnica: è la somma che il richiedente un provvedimento autorizzatorio/concessorio, di cui ai titoli I e II del Codice della Strada, è tenuto a versare all’Azienda a titolo di concorso alle spese del procedimento amministrativo e tecnico.

Opere, depositi e cantieri stradali: è l’istituto previsto e disciplinato dall’art. 21 del Codice della Strada e dalle norme del Regolamento di esecuzione.

Pertinenze delle strade: è l’istituto previsto e disciplinato dall’art. 24 del Codice della Strada e dalle norme del Regolamento di esecuzione.

Pubblicità sulle strade e sui veicoli: è l’istituto previsto e disciplinato dall’art. 23 del Codice della Strada e dalle norme del Regolamento di esecuzione.

Regolamento di esecuzione del Codice della Strada: è il complesso delle norme contenute nel D.P.R. del 16 dicembre 1992 n. 495 e nelle sue successive modifiche e/o integrazioni.

Rete Viaria Regionale: è la rete viaria regionale esistente, comprensiva di tutte le pertinenze fatta eccezione per la rete autostradale regionale, per come individuata nel DPCM 21.02.2000 e nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 543 del 10.01.2001, nonché la rete viaria individuata in successivi atti di modifica e integrazione dei suddetti atti e quella di nuova costruzione una volta iscritta al demanio regionale, comprensive delle opere e impianti pubblici ad esse appartenenti, pertinenti, o comunque connessi.

Somme Urgenze: l’ambito di intervento dell’Azienda si riferisce all’esercizio della funzione di stazione appaltante con riferimento agli interventi di Somma Urgenza (previsti dall’art. 147 del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, approvato con DPR 554/99), anche su segnalazione della Regione, delle Province o degli altri organi preposti ai Servizi di Polizia Stradale.

Veicoli eccezionali e Trasporti in condizioni di eccezionalità: è l’istituto previsto e disciplinato dall’art. 10 del Codice della Strada e dalle norme del Regolamento di esecuzione.

Vigilanza della Rete Viaria Regionale: è quella attività disciplinata negli articoli 12, comma 3, del Codice della Strada, coincidente con i “servizi di polizia stradale” di prevenzione ed

accertamento delle violazioni in materia di tutela e controllo sull'uso delle strade (art. 11, lett. e, del Codice della Strada).

Articolo 4

Costituzione e durata del rapporto di concessione

In ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art.2, comma 1-ter, l.r. 12/2002 s.m.i. la Regione (d'ora in poi anche "Concedente") con il presente atto trasferisce all'Azienda (d'ora in poi anche "Concessionario") la Rete Viaria Regionale in regime di concessione.

La durata della Concessione è quella prevista per il Contratto di Servizio.

Articolo 5

Oggetto della concessione

Il presente contratto integrativo ha per oggetto la concessione della Rete Viaria Regionale, così come disposto dal novellato articolo 2 L.R. 12/2002 comma 1 bis, per la progettazione, la costruzione, la gestione, la manutenzione straordinaria e la vigilanza sulla stessa.

Conseguentemente le parole dell'articolo 16 del Contratto di servizio "...in comodato d'uso gratuito..." sono sostituite "...in concessione".

Ai sensi dell'art. 14 del Codice della Strada il Concessionario provvede a svolgere i compiti spettanti alla Regione salvo quelli che la Regione ha con Legge delegato alle Province.

TITOLO II

ATTIVITA' SVOLTE IN REGIME DI CONCESSIONE ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Articolo 6

Attività dell'Azienda, istituzionali e non

Le attività svolte in regime di concessione sono affidate dalla Regione all'Azienda in via esclusiva e sono quelle descritte nell'art. 2 del Contratto di Servizio e quelle descritte nell'art. 7 del Contratto Integrativo (d'ora in poi "Attività Istituzionali").

L'Azienda ha la possibilità di svolgere altre attività sul mercato in concorrenza con operatori, sia istituzionali, sia privati, semprechè siffatte attività per conto terzi siano esercitate dall'Azienda nell'ambito dell'oggetto sociale (art. 5, comma 2, dello Statuto) e purché le stesse non siano esercitate "in misura preponderante" (art. 2, comma 2, l.r. 12/2002 e s.m.i.; d'ora in poi "Attività non Istituzionali").

Ai sensi di quanto indicato nell'art. 8 del Contratto di Servizio, la realizzazione da parte dell'Azienda di Attività non Istituzionali, svolte per conto di altre amministrazioni, privati o


terzi in genere, e per le quali si dovrà tenere una contabilità separata, non devono pregiudicare in nessun caso l'ottimale svolgimento delle Attività Istituzionali.

L'azienda, in particolare, provvede, oltre ai compiti ed alle attività di cui all'art.2 e 3 del contratto di servizio, e 7 del presente Contratto Integrativo a:


- a) le rilevazioni statistiche sulla circolazione;
- b) l'aggiornamento della contabilità generale conformemente alla normativa vigente, alla tenuta della contabilità analitica per ciascuna tratta viaria relativa ai costi ed alle spese con riferimento ai lavori di manutenzione straordinaria, ai costi e alle spese nonché alla tenuta ed all'aggiornamento della contabilità dei costi concernenti la realizzazione di ogni intervento di adeguamento, completamento e realizzazione;
- c) la tenuta della contabilità analitica per ogni altra attività consentita dalle vigenti disposizioni.
- d) l'invio, su richiesta della Regione Lazio delle informazioni sulle attività oggetto della concessione, sui loro costi e ricavi, e sui rapporti di controllo e collegamento dell'azienda medesima con altri soggetti, come previsto dall'art. 16 del Contratto Integrativo;
- e) richiedere, qualora il concessionario lo ritenga necessario ed opportuno per la sicurezza del traffico, che prestazioni eccedenti il servizio normale vengano effettuate dalle Forze di Polizia Stradale, con contestuale comunicazione alla Regione Lazio;
- f) la redazione del Catasto Stradale informatizzato (art. 13, comma 6 del D.lgs n. 285/1992) della rete stradale concessa, rendendolo disponibile al Concedente;
- g) l'attuazione delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio della rete stradale di interesse regionale, nonché della tutela del traffico e della segnaletica;
- h) l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulla rete stradale medesima ed esercizio sulla stessa, dei diritti e dei poteri attribuiti dalla legislazione vigente all'Ente proprietario;

Il concessionario e' inoltre obbligato a:

- 1) conformarsi a principi di trasparenza, di economicità, di efficacia della spesa, di rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria, di efficienza nella realizzazione degli interventi;
- 2) garantire la piena utilizzabilità della infrastruttura viaria oggetto di concessione, mantenendo adeguati livelli e standards di sicurezza, allineati e comparabili a quelli delle principali reti viarie nazionali;
- 3) effettuare la valutazione ai sensi dell'art. 2426, n.4 del codice civile, di ciascuna immobilizzazione consistente in partecipazioni in imprese controllate e collegate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, fornendo in apposito paragrafo della nota integrativa dei bilanci di esercizio le informazioni sui costi, sui ricavi e sugli investimenti, ivi compresi



quelli inerenti alla struttura organizzativa del concessionario stesso, concernenti le operazioni intercorse tra le società controllanti e le imprese controllate e collegate. Tali informazioni sono fornite secondo gli schemi propri della contabilità analitica, con particolare riferimento ai prezzi di regolamento delle operazioni infragruppo, questi ultimi confrontati con prezzi di mercato;

- 4) inviare al concedente, bimestralmente, le informazioni sulle attività oggetto di concessione, sui loro costi e ricavi e sui rapporti di controllo e collegamento del concessionario medesimo con altri soggetti.
- 

.Resta inteso che il concessionario risponde degli adempimenti degli obblighi derivanti dalla presente convenzione ed espressamente esonera il concedente da qualsiasi responsabilità derivante dalla realizzazione, gestione delle opere e servizi, comunque connessi all'espletamento dei compiti affidati con la presente convenzione.

Articolo 7

Attività Istituzionali affidate in via esclusiva

In aggiunta alle attività affidate in via esclusiva in forza dell'art. 2 e 3 del Contratto di Servizio, la Regione affida in via esclusiva all'Azienda, che accetta, le seguenti attività:

- 1) la Manutenzione Straordinaria della Rete Viaria Regionale;
- 2) la Gestione amministrativa della Rete Viaria Regionale.

In tale ambito, la Regione riconosce espressamente all'Azienda la facoltà di esercitare l'attività di Pubblicità sulle strade e sui veicoli, anche per il tramite di società all'uopo costituite;

- 3) le Espropriazioni;
- 4) le Somme Urgenze.


Articolo 8

Coordinamento e verifica dell'attività di Manutenzione Straordinaria e manutenzione ordinaria

Le parti si danno reciprocamente atto che le attività di manutenzione ordinaria e di Manutenzione Straordinaria sono quelle specificate nell'allegato B al presente Contratto Integrativo.

Le parti, sin da ora, convengono di vincolarsi a quanto prescritto in detto allegato, ivi comprese le modifiche allo stesso che, a qualunque titolo, i soggetti interessati possano concordare, anche successivamente alla stipula del Contratto Integrativo.

Attesa la stretta interdipendenza tra i livelli di manutenzione ordinaria ed i livelli di Manutenzione Straordinaria, le parti si vincolano sin da ora a quanto sarà prescritto nel "manuale operativo" con il quale la Regione, l'Azienda e le Province del Lazio individueranno nel dettaglio, con riferimento a



ciascuna attività manutentoria i “livelli di servizio” e gli “indicatori di stato” utili per realizzare il controllo sulla corretta esecuzione delle attività medesime.

Il coordinamento e la verifica delle attività di Manutenzione Straordinaria e di manutenzione ordinaria sulla Rete Viaria Regionale sono effettuati dalla Regione attraverso l’istituzione di un “tavolo permanente di qualità”, cui partecipano, oltre la Regione, l’Azienda e le Province Laziali e che si riunirà, almeno trimestralmente, presso la competente struttura della Regione Lazio, oggi Direzione Regionale Infrastrutture.

Articolo 9

Obiettivi e standards qualitativi e quantitativi, tempi di esecuzione e realizzazione, risorse finanziarie, modalità per la verifica dei risultati conseguiti per la Gestione

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, della L.R. n. 12/2002 e s.m.i., l’Azienda, nel corso della realizzazione delle attività di Gestione amministrativa della Rete Viaria Regionale, si impegna:

- con riferimento agli “obiettivi ed agli standards qualitativi e quantitativi”:
 - a fornire risposte in tempi rapidi alle istanze degli utenti e comunque non oltre i termini previsti dalla normativa vigente;
 - a dotarsi di professionalità, strumenti ed attrezzature idonei per un adeguato svolgimento del procedimento amministrativo e tecnico connesso all’istruttoria delle singole pratiche;
- con riferimento ai “tempi”:
 - ad istruire le singole pratiche amministrative entro i tempi previsti dalla normativa vigente in materia (Codice della Strada, Regolamento di esecuzione del Codice della Strada e legge n. 241/90 e s.m.i.);
- con riferimento alle risorse finanziarie:
 - a presentare almeno annualmente alla Regione la previsione delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione delle attività relative all’esercizio successivo;
 - a presentare almeno annualmente alla Regione il consuntivo delle risorse utilizzate per la realizzazione delle attività di cui al punto precedente;
- con riferimento alle “modalità per la verifica dei risultati conseguiti”:
 - a trasmettere almeno annualmente alla Regione una relazione tecnica indicante, in forma sintetica, i parametri di riscontro delle attività realizzate nell’esercizio di riferimento, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: numero di pratiche istruite per tipologia in relazione al numero delle richieste pervenute; tempi medi di evasione delle pratiche; numero di sopralluoghi, numero di collaudi e/o di verifiche della regolare esecuzione degli interventi complessivamente affidati in relazione al criterio tempo /uomo utilizzabile per quantificare l’effettivo carico di lavoro; criticità rilevate e possibili azioni correttive.

Articolo 10

**Obiettivi e standards qualitativi e quantitativi, risorse finanziarie
per la Somma Urgenza**

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della L.R. n. 12/2002 e s.m.i., l'Azienda, nel corso della realizzazione delle attività di Somma Urgenza ad essa affidate, si impegna:

- con riferimento agli "obiettivi ed agli standards qualitativi e quantitativi":
 - all'attivazione immediata delle procedure di Somma Urgenza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
 - all'effettuazione del sopralluogo, alla redazione del verbale di Somma Urgenza ed all'affidamento diretto dei lavori entro tre giorni dal verificarsi dell'evento, che ha determinato l'attivazione della procedura di Somma Urgenza, compatibilmente con la natura della stessa;
- con riferimento alle risorse finanziarie:
 - a presentare almeno annualmente alla Regione la previsione delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione delle attività di Somma Urgenza;
 - a presentare almeno annualmente alla Regione il consuntivo delle risorse utilizzate per la realizzazione delle attività di cui al punto precedente.

Articolo 11

Vigilanza della Rete Viaria Regionale

Le parti convengono, nel pieno rispetto del dettato dell'art. 124, comma I, lett. c, della L.R. 14/99, per come modificato dalla L.R. 28/2003, che lo svolgimento delle attività di Vigilanza sulla Rete Viaria Regionale dovranno svolgersi limitatamente a quanto previsto dall'art.11, comma 1, lett.e) Codice della Strada e Regolamento di Esecuzione.

In attesa dell'adeguamento normativo regionale in materia di espletamento dei servizi di polizia stradale di competenza regionale, previsto dall'art. 47 della Legge Regionale 27 febbraio 2004 n. 2, l'esercizio delle attività di Vigilanza della Rete Viaria Regionale implica per il Concessionario, ai sensi dell'art. 14 del Codice della Strada e dell'art. 25, comma 2 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, l'obbligo di procedere alla segnalazione delle violazioni alle disposizioni di cui al titolo II del Codice della Strada e alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni, agli organi competenti che provvedono a svolgere ogni fase del procedimento amministrativo sanzionatorio.

TITOLO III



TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE

Articolo 12

Manutenzione Straordinaria e nuove opere

La Manutenzione Straordinaria della Rete Viaria Regionale affidata all'Azienda in forza del Contratto Integrativo (art. 7, punto 1) è realizzata dalla stessa con le risorse finanziarie trasferite dalla Regione.

Siffatte risorse finanziarie, accreditate dalla Regione con vincolo di destinazione, sono trasferite all'Azienda sulla base di un programma annuale degli interventi di Manutenzione Straordinaria approvato dalla Regione e secondo le seguenti modalità:

- 50% dell'ammontare complessivo dell'importo risultante a seguito dell'approvazione del programma degli interventi di Manutenzione Straordinaria (d'ora in poi "Acconto");
- il restante 50%, al raggiungimento di uno stato di avanzamento complessivo dei lavori e delle attività riferite al programma annuale pari o superiore al 30% del valore economico del programma stesso, che sarà certificato e documentato dall'Azienda.

L'Azienda si impegna a presentare alla Regione la proposta di piano triennale e di programma annuale degli interventi di Manutenzione Straordinaria (coerentemente con i piani pluriennali degli interventi di cui agli artt. 2 e 14 del Contratto di Servizio) almeno due mesi prima del termine previsto per la presentazione del Documento di Programmazione Economico Finanziaria della Regione Lazio (DPEFR), Eventuali osservazioni da parte della Regione dovranno essere comunicate all'Azienda entro 15 giorni di calendario dalla ricezione della proposta di programma annuale; l'Azienda si impegna ad apportare le modifiche necessarie e a ripresentare il programma annuale nei successivi 15 giorni di calendario dalla ricezione delle osservazioni da parte della Regione, rimodulando nello stesso tempo la previsione relativa agli interventi di somma urgenza ex art. 13 del Contratto Integrativo

La Regione approva definitivamente il programma annuale degli interventi di Manutenzione Straordinaria a seguito dell'approvazione del bilancio preventivo Regionale ovvero nelle more della suddetta approvazione ne autorizza la realizzazione parziale con appositi provvedimenti.

Per quanto riguarda le procedure di rendicontazione delle spese sostenute si rinvia a quanto indicato nell'articolo 16 del Contratto Integrativo.

L'Azienda si impegna altresì a presentare annualmente alla Regione la proposta di piano triennale e di programma annuale delle nuove opere (coerentemente con i piani pluriennali degli interventi di cui agli artt. 2 e 14 del Contratto di Servizio) almeno due mesi prima del termine previsto per la presentazione del Documento di Programmazione Economico Finanziaria della Regione Lazio (DPEFR). Eventuali osservazioni da parte della Regione dovranno essere comunicate all'Azienda entro 15 giorni di calendario dalla ricezione della proposta di programma; l'Azienda si impegna ad apportare le modifiche necessarie e a ripresentare il programma annuale nei successivi 15 giorni di calendario dalla ricezione delle osservazioni da parte della Regione.



La Regione approva definitivamente il programma annuale degli interventi relativi alle nuove opere a seguito dell'approvazione del bilancio preventivo Regionale ovvero nelle more della suddetta approvazione ne autorizza la realizzazione parziale con appositi provvedimenti.

Articolo 13

Somma Urgenza

L'esercizio della funzione di stazione appaltante con riferimento agli interventi di Somma Urgenza, affidati all'Azienda in forza del Contratto Integrativo (art. 7, punto 4), è realizzata dalla stessa con le risorse finanziarie trasferite dalla Regione.

Siffatte risorse finanziarie, accreditate dalla Regione con vincolo di destinazione, sono trasferite in un'unica soluzione e in via anticipata all'Azienda sulla base di una previsione annuale degli interventi di Somma Urgenza approvata dalla Regione, nel rispetto di quanto previsto nel precedente articolo 12.

Per quanto riguarda le procedure di rendicontazione delle spese sostenute e di trasferimento delle risorse finanziarie dalla Regione all'Azienda, si rinvia a quanto indicato nell'articolo 16 dell'Accordo Integrativo.

Articolo 14

Gestione amministrativa della Rete Viaria Regionale e Gestione delle Espropriazioni

Le attività affidate all'Azienda, in forza del Contratto Integrativo, riguardanti la Gestione amministrativa della Rete Viaria Regionale (art. 7, punto 2), la Gestione delle Espropriazioni (art. 7, punto 3), le attività di Vigilanza sulla Rete Viaria Regionale (art. 11), e le ulteriori attività connesse con la Concessione della Rete Viaria Regionale sono realizzate dalla stessa con le risorse finanziarie trasferite dalla Regione.

Per la determinazione della previsione delle risorse finanziarie a copertura dei costi da sostenere da parte dell'Azienda, quest'ultima provvederà a stimarne l'ammontare, su base annua, suddividendoli dettagliatamente per tipologia di attività e di azione.:

Per quanto riguarda le procedure di rendicontazione delle spese sostenute e di trasferimento delle risorse finanziarie dalla Regione all'Azienda, si rinvia a quanto indicato nell'articolo 16 del presente Contratto Integrativo.

Articolo 15

Coperture assicurative

L'articolo 25 del Contratto di Servizio è sostituito dalle seguenti disposizioni.

Le garanzie assicurative per la copertura dei rischi derivanti da danni a terzi in relazione all'esecuzione delle attività svolte dall'Azienda in regime di concessione, di cui al precedente art. 5, sono a totale carico della Azienda stessa.

A tal fine, l'Azienda, si obbliga per tutta la durata della Concessione a curare ogni atto del procedimento finalizzato alla sottoscrizione delle suddette garanzie assicurative, sopportandone per intero tutti gli oneri economici ad esse connessi.

L'Azienda si obbliga, altresì, a tenere indenne la Regione da ogni sua azione di rivalsa, nonché da qualsivoglia azione di rivalsa intentata dall'assicuratore nei confronti della Regione.

Per quanto riguarda il corrente anno 2005 e/o fino al momento in cui l'Azienda non comunicherà di essere in grado di operare in autonomia finanziaria, la Regione si impegna ad estendere le coperture assicurative dalla stessa sottoscritte, anche in relazione alle attività svolte dall'Azienda in regime di Concessione, ed al pagamento del relativo premio assicurativo.

Articolo 16

Modalità di previsione delle spese, di rendicontazione dei costi sostenuti e di trasferimento delle risorse finanziarie

1. Criteri di previsione delle spese

L'Azienda, entro 60 giorni dalla firma del Contratto Integrativo, concorda con la Regione i criteri di determinazione e di attribuzione dei costi, da utilizzare per la redazione del preventivo e del consuntivo di spesa.

Ai fini della determinazione del fabbisogno finanziario, i proventi incassati dall'Azienda a titolo di Canone o di Onere per Istruttoria Tecnica sono portati in deduzione dai costi rendicontati alla Regione.

2. Modalità di previsione delle spese

L'Azienda si impegna a presentare alla Regione il preventivo delle spese, da finanziare in parte corrente e in conto capitale, entro il secondo mese antecedente il termine previsto per la presentazione del Documento di Programmazione Economico Finanziaria della Regione Lazio (DPEFR),

Il preventivo delle spese dovrà essere specificatamente articolato in ognuna delle attività di cui ai precedenti articoli del presente Contratto Integrativo, nonché di cui all'articolo 2 del Contratto di Servizio.

Il preventivo delle spese (d'ora in poi "Preventivo dell'Azienda"), inoltre, dovrà indicare separatamente i costi comuni di funzionamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese di struttura; infrastruttura tecnologica; spese generali; risorse umane in *staff*).

Entro 15 giorni di calendario dall'approvazione del Bilancio preventivo Regionale, la Regione provvede a comunicare all'Azienda l'importo approvato per lo svolgimento delle attività oggetto del Preventivo dell'Azienda, al fine di consentire alla stessa gli adempimenti finalizzati al trasferimento delle risorse finanziarie di cui al punto 4 del presente articolo.

3. Modalità di rendicontazione dei costi sostenuti

L'Azienda, entro 30 giorni dalla data di approvazione del proprio bilancio di esercizio, comunica alla Regione il conto consuntivo di tutte le spese effettivamente sostenute nell'esercizio finanziario concluso, nonché le somme effettivamente incassate a titolo di Canone o di Onere per Istruttoria Tecnica. Il conto consuntivo dovrà essere specificatamente articolato in ognuna delle attività di cui ai precedenti articoli del presente Contratto Integrativo, nonché di cui all'articolo 2 del Contratto di Servizio.

4. Modalità di trasferimento delle risorse finanziarie

I procedimenti per i trasferimenti delle risorse finanziarie dalla Regione all'Azienda sono attivati entro 15 giorni di calendario dalla presentazione da parte dell'Azienda di semplice richiesta alla Regione, nel rispetto delle modalità di erogazione previste per l'attività di realizzazione di nuove opere di cui all'art. 14 del Contratto di Servizio, per la Manutenzione Straordinaria di cui all'art. 12 del Contratto Integrativo e per le Somme Urgenze di cui all'art. 13 del Contratto Integrativo.

Relativamente alle spese di funzionamento e gestione, i procedimenti per i trasferimenti delle risorse finanziarie dalla Regione all'Azienda sono attivati:

- per il primo 50 % entro 15 giorni di calendario dalla pubblicazione e conseguente operatività del bilancio regionale;
- per il restante 50% entro il 15 del mese di giugno dell'esercizio di riferimento.

Per quanto concerne le spese di funzionamento e gestione, nelle more dell'approvazione del bilancio e dietro specifica motivata richiesta da parte della Azienda, si potrà procedere al trasferimento delle risorse finanziarie per dodicesimi coerentemente con quanto stabilito dalle vigenti norme finanziarie.

Nel caso in cui le risorse finanziarie trasferite all'Azienda eccedano le spese sostenute nell'anno di riferimento, tale eccedenza sarà indicata nel Preventivo dell'Azienda e sarà detratta dalle risorse che saranno trasferite dalla Regione a valere sull'esercizio successivo.

L'Azienda fa conoscere alla Regione entro il 31 maggio di ogni esercizio di riferimento le eventuali variazioni sulle previsioni di spese di cui al precedente punto 2 del presente articolo.

5. Abrogazione

Le parti si danno reciprocamente atto che quanto previsto nel presente articolo sostituisce gli articoli 17 e 18 del Contratto di Servizio.

Articolo 17

Informazioni e controllo

L'art.12 del Contratto di Servizio relativo alle "Informazioni di Controllo", deve intendersi così di seguito integrato in considerazione delle funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza tecnica ed operativa sull'Azienda, che la Regione Lazio eserciterà sulla base delle norme legislative vigenti e procedure di settore applicabili.

Le informazioni richieste a qualsiasi titolo in conformità al presente Contratto Integrativo saranno fornite dall'Azienda entro il quindicesimo giorno successivo alle rispettive scadenze, e verranno utilizzate anche ai fini della verifica annuale del Contratto medesimo. Tali informazioni dovranno comunque comprendere:

- schede bimestrali circa lo stato di avanzamento finanziario, procedurale e fisico dei singoli interventi corredato da una breve relazione esplicativa;
- relazione annuale circa lo stato di avanzamento finanziario, procedurale e fisico del programma degli interventi;
- relazioni annuale sullo stato di attuazione delle autorizzazioni e concessioni di competenza;
- relazione al 30 giugno di ciascun anno circa l'andamento della gestione dei primi sei mesi, compresi i dati di natura economico-patrimoniale.

Articolo 18

Canoni

L'importo dei canoni è determinato dalla Regione anche in base ai criteri e suggerimenti dell'Azienda, secondo quanto già previsto nell'art. 2, lettera f) del Contratto di Servizio.

La Regione riconosce all'Azienda il diritto a percepire tutte le somme dovute a norma di legge o di regolamento da terzi a titolo di Canone, o come corrispettivo o ammontare comunque denominato, per le attività di Gestione amministrativa della Rete Viaria Regionale, nonché quelli relativi agli Oneri per Istruttoria Tecnica.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI




Articolo 19

Efficacia delle pattuizioni

Le Parti si danno atto che a seguito delle nuove attività di cui al precedente art.7 è preventivata una maggiore spesa di funzionamento di 1.500,000,00 Euro per anno. Pertanto entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto Integrativo la Regione determina il trasferimento a favore dell'Azienda di Euro 1.000.000,00 per le spese da sostenere in fase di avvio delle attività a seguito della formale consegna della documentazione relativa alle suddette attività documentata da appositi verbali sottoscritti tra le parti.

Atteso lo stato di degrado della Rete Viaria Regionale, l'Azienda assume gli obblighi connessi all'esercizio dell'attività di Manutenzione Straordinaria della Rete Viaria Regionale, a seguito del riconoscimento –di cui le parti danno atto con il presente Contratto Integrativo- che il programma degli interventi di Manutenzione Straordinaria per l'anno 2005 è quello approvato con deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 91 del 4 febbraio 2005 (Allegato C).

Con specifico riferimento all'assunzione da parte dell'Azienda degli obblighi connessi allo svolgimento delle attività di Somme Urgenze, la Regione si impegna ad accreditare per il 2005 una somma pari a 3.000.000,00 di euro (diconsi tre milioni) in linea con quanto speso dall'Azienda per interventi di tal natura, secondo quanto riportato nella citata Deliberazione di Giunta n. 91/2005.



Articolo 20

Esonero di responsabilità


La mancata o ritardata approvazione da parte della Regione, del preventivo di spesa, nonché la mancata o ritardata individuazione e/o il mancato o ritardato trasferimento delle risorse finanziarie, terrà indenne l'Azienda da ogni responsabilità contrattuale nei confronti della Regione. In tal caso la Regione terrà indenne l'Azienda da ogni responsabilità nei confronti di terzi per il mancato o non tempestivo o incompleto svolgimento delle attività oggetto del Contratto Integrativo e del Contratto di Servizio.

Il mancato o intempestivo trasferimento di ogni elemento, documento, atto, autorizzazione, necessario o comunque utile per lo svolgimento delle attività oggetto del Contratto di Servizio o del Contratto Integrativo, esonera l'Azienda da qualsivoglia responsabilità verso la Regione e verso i terzi.

Articolo 21

Obbligo di collaborazione

Le Parti si impegnano a collaborare per consentire l'efficiente svolgimento delle reciproche funzioni affidate ai sensi del Contratto di Servizio e del Contratto Integrativo. A tal fine la



Regione potrà in essere, di intesa con l'Azienda, tutti gli atti necessari all'esercizio delle funzioni trasferite.


Nella ipotesi in cui la documentazione trasferita contenga progetti o qualsiasi altra opera dell'ingegno, la Regione, si obbliga a regolarizzare i pagamenti sino ad allora maturati in favore dei professionisti aventi diritto.



Articolo 22

Gestioni pregresse

Le parti si danno reciprocamente atto che l'affidamento della Gestione amministrativa della Rete Viaria Regionale determina il passaggio all'Azienda di pratiche e procedure amministrative già pendenti e relative a gestioni pregresse, per le quali non è possibile effettuare una previsione di tempi e di costi. Le Parti si danno atto che le attività previste dal presente Contratto Integrativo potranno essere svolte a regime dall'Azienda a decorrere dal trentesimo giorno dalla sottoscrizione del Contratto Integrativo ed i relativi costi saranno rimborsati integralmente dalla Regione a consuntivo. La rendicontazione delle spese suindicate costituirà oggetto di specifico e autonomo documento presentato ogni anno contemporaneamente alla presentazione del conto consuntivo di tutte le spese di cui all'articolo 16 del Contratto Integrativo.



Articolo 23

Allegati

Costituiscono parte sostanziale e integrale del Contratto Integrativo i seguenti allegati:

Allegato A – Delibera della Giunta Regionale n. deldi approvazione dello schema di Contratto Integrativo di Servizio

Allegato B – Bozza di Protocollo di Intesa a seguito delle riunioni intercorse tra la Regione, l'Azienda e le province laziali, nel periodo luglio-settembre 2004

Allegato C.- Delibera Giunta Regionale n. 91 del 4.2.2005, avente ad oggetto Piano di adeguamento, messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della Rete Viaria Regionale – Approvazione del programma degli interventi.

Del presente atto ho dato lettura ai comparenti i quali, a mia domanda, lo dichiarano conforme alla propria volontà, a verità ed a quanto approvato con deliberazione della Giunta regionale n. del, e lo sottoscrivono con me, Ufficiale Rogante, qui di seguito ed in ogni pagina.



Il presente atto è scritto in parte con mezzi meccanici, ai sensi di legge, da persona di mia fiducia, ed in parte a mano da me, Ufficiale Rogante, su numero facciate e su numero righe della presente facciata.

Astral S.p.A.
(dott. Andrea Abodi)

REGIONE LAZIO
(.....)

A circular stamp or mark, possibly a seal or a specific type of signature, located on the left side of the page.

L'Ufficiale Rogante
(dott.)

A handwritten signature, consisting of a large, stylized 'O' followed by a cursive flourish, located on the right side of the page.